SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1220)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commisisone permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1978 (V. Stampato n. **682**)

d'iniziativa dei deputati CAVIGLIASSO Paola, ZOSO, STELLA, CARLOTTO, QUARENGHI Vittoria, AMALFITANO, CASATI, BARDOTTI e SAVINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1978

Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, con le modalità stabilite dall'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si applicano alle cessazioni dal servizio intervenute in data non anteriore al 30 settembre 1973 e sulla base della domanda di riscatto presentata non anteriormente alla data predetta.

Art. 2.

All'onere finanziario si farà fronte con i normali staziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.